

REGIONE PUGLIA
 COMUNE di Cerignola
 PROVINCIA di FOGGIA

HERGO SOLARE ITALIA S.R.L.
 SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A.
 SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A.
 SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A.
 SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A. - SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA S.p.A.

VEGA SAS LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING
 Agr. Rocco Iacullo
 Via Padre Antonio da Civadi 59 - 71122 Foggia
 Email: studioiacullo@gmail.com

Arch. Antonio Demajo
 Via N. del Carr. 48 - 71121 Foggia (FG)
 Tel. 0881 756251 | Fax 178441224
 E-Mail: at.demajo@gmail.com

Studio di Geologia Tecnica & Ambientale
Dott.ssa Geol. Giovanna Amedei
 Via Piero Nenni 4 - 71022 Rocca Cerignola (FG)
 Tel. Fax 084 965793 | Cell. 347 6262259
 E-Mail: giovannaamedei@iscail.it

Studio di Ingegneria
Dott.ssa Ing. Antonella Laura Giordano
 Viale degli Avanzi 73 - 71121 Foggia (FG)
 Tel. Fax 0881 070126 | Cell. 346 6303966
 E-Mail: lauragiordano@iscail.com

Arch. Marianna Denora
 Via Seneca 3 - 70202 Altamura (BA)
 Tel. Fax 080 3147468
 E-Mail: info@studiospigitazionealtamura.it

Dott. Agr. Egidio Fiorenzo Ursitti
 Via Trivio 7 - 71121 Foggia
 E-Mail: emidiusitti@libero.it

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 40,0752 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, INTEGRATO CON LA COLTIVAZIONE DI FORAGGIO, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) (Loc. "Tavoletta")

Foto: Studio di Impatto Ambientale PAUR
 W32BUA4_VIA_Elaborato grafico_05

Scala: **1:15.000**
 Formato: Codice Pratica **W32BUA4**

Legenda

OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- Area di interesse
- Cavidotto interno MT
- Cavidotto esterno MT
- Stringhe FTV
- Stazione Utente
- Stazione ENEL

Altre informazioni

- Limiti comunali

Legenda

Zone omogenee


- A4 - Complessi di edifici rurali
- E- Agricola

Aree ed elementi soggetti a tutela integrale

- Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali

Fasce di rispetto

- stradale, ferroviaria e degli elettrodotti
- confine comunale



Art. 20 Zona E agricola

La zona omogenea E, individuata a termini dell'art. 2 del D.L. 2.4.1968 n. 1444, comprende le parti del territorio comunale destinate alla conduzione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, nonché alle attività con essi compatibili o che svolgano funzione idonea alla rivitalizzazione degli insediamenti e delle aree.

Nelle zona omogenea E sono consentiti gli interventi ammessi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale e quelli definiti al comma g) dell'art. 51 della L.R. 31.5.1980 n. 56.

20.1 Obiettivi generali

Gli interventi sulle aree e sugli elementi fisici appartenenti alla zona agricola, così come individuata dal Piano, devono perseguire i seguenti obiettivi generali:

- il mantenimento della qualità ambientale dell'Agro attraverso:
 - la tutela della salute pubblica;
 - la tutela di paesaggi agrari qualificati;
 - la tutela delle risorse naturali dei suoli;
 - la tutela del patrimonio e delle differenze genetiche delle colture;
 - la tutela dell'habitat;
 - l'incremento delle attività ricreative e sociali;
- il mantenimento delle rese ottimali dei suoli;
- lo sviluppo e l'efficienza aziendale attraverso l'incremento delle opportunità date alle aziende di aumentare la loro capacità di variare gli ordinamenti produttivi e di organizzare i fattori della produzione;
- il mantenimento di adeguati livelli di reddito degli operatori del settore.

20.2 Destinazioni d'uso

Sono compatibili con gli obiettivi generali di cui al punto che precede le destinazioni d'uso delle aree e degli immobili di seguito indicate.

20.2.1 Usi dedicati alla attività agricola e zootecnica

S'intendono gli usi del suolo inerenti l'economia agricola, basata sull'attività di conduzione del fondo produttivo da parte di addetti agricoli a titolo principale o parziale, comprese le attività di prima lavorazione, imballaggio e commercio dei prodotti dell'azienda.

L'allevamento vi è compreso anche quando assume carattere di specializzazione e di attività principale. Rientrano nella categoria d'uso la destinazione residenziale per il conduttore del fondo, anche a tempo parziale, o l'uso a fini esclusivamente residenziali di fabbricati già agrigeni, nei limiti stabiliti dalle presenti norme.

- Residenza di operatori agricoli e degli addetti.
- Usi funzionali alla conduzione dell'azienda agricola:
 - ricovero di animali con tecniche non intensive;
 - impianti per la produzione agricola.
- Attività agroindustriali e di trasformazione a scala artigianale connessi all'azienda agricola:
 - attività di trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
 - attività di produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
 - attività di commercio di prodotti agricoli e di trasformazione;
 - attività di produzione di alimenti, bevande e vitivinicole;
 - attività di deposito e magazzino;
 - attività di lavorazione olivicola.
- Attività agricole - zootecniche produttive e similari:
 - allevamento zootecnico intensivo;
 - attività per la piscicoltura;
 - attività florovivaistiche e serre fisse;
 - attività di deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
 - attività di servizio connessi all'agricoltura e alla zootecnica;
 - impianti per la prestazione d'opera in agricoltura per conto terzi.
- Edifici ed attrezzature per l'allevamento di razza:
 - maneggi;
 - ippodromi e cinodromi di allenamento;
 - campi ippici di allenamento;
 - campi ippici di allenamento coperti con strutture provvisorie;
 - attività di servizio connessi all'allevamento di razza;
 - impianti per la prestazione d'opera nell'allevamento di razza per conto terzi.

20.2.2 Ricettività in zona agricola

Sono gli usi del suolo inerenti le funzioni ricettive agroturistiche condotte da addetti agricoli a titolo principale o parziale in diretta relazione alla conduzione del fondo così come stabilito dalla legge vigente. Essi riguardano gli edifici, gli impianti e i relativi servizi per il pernottamento e il soggiorno.

20.2.3 Usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro

Sono gli usi del suolo inerenti le attività di valorizzazione funzionale dell'Agro condotte da soggetti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui alla lettera a) dell'art. 20.1 Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti funzionali a tali attività, come di seguito indicati:

- Attività sportive e ricreative ed usi sociali:
 - impianti per la pratica dello sport;
 - aree verdi ed aree attrezzate per il gioco;
 - scdi di associazioni a scopo religioso, politico, sociale, di ricerca e ricreativo, per la diffusione della cultura e dello sport; centri per la gioventù.
- Attività di qualificazione degli elementi fisici e naturali dell'Agro:
 - attività di qualificazione degli Ambiti Territoriali di cui al Titolo IV delle presenti norme;
 - attività di qualificazione delle Aree Vincolate di cui al Titolo V delle presenti norme.
- Impianti e attività pubbliche e private di interesse generale:
 - Attività inerenti la sicurezza e l'igiene pubblica:

solo gli usi del suolo che rispondono alle esigenze e alle attività di cui alla L.R. 3.10.1986, n.30. Essi riguardano anche le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività e di seguito descritte:

 - smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane, il loro trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo;
 - smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
 - trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
 - attività di raccolta, trattamento e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
 - discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
 - Impianti tecnologici di interesse pubblico:

solo gli usi del suolo che comprendono tutti gli impianti che alimentano o ai quali fanno capo le reti tecnologiche di urbanizzazione generale o primaria:

 - impianti legati alle reti delle urbanizzazioni primarie;

- edifici ed impianti legati alla rete delle canalizzazioni e delle irrigazioni in genere;

- centrali elettriche in genere;

- opere di riconosciuto interesse regionale.

3. Attività minerarie:

- sono gli usi del suolo inerenti le attività estrattive e minerarie in genere. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali alle attività:
- di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
- di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali vari fuori dalla cava;
- di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
- di coltivazione di materiali da cava;

4. Attrezzature incompatibili con gli ambiti territoriali di rispetto urbano:

solo gli usi del suolo inerenti le attività che per la loro molesta e pericolosità non sono compatibili con le aree urbane. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività quali:

- piste automobilistiche, motociclistiche e per prove motorie; aeroporti ed eliporti turistici.

5. Attrezzature legate alla mobilità:

solo gli usi del suolo legati alle attività connesse alla mobilità veicolare e all'uso dei mezzi per autorizzazione. Essi riguardano le aree, gli edifici, gli impianti e i relativi servizi funzionali a tali attività:

- distribuzione di carburanti per autorazione e per uso agricolo;
- attività commerciali al servizio dell'autotrazione.

20.3 Prescrizioni generali

a) Le modalità di realizzazione dell'edificazione residenziale sono descritte nella scheda allegata al n. 6F.

b) Negli edifici esistenti e ultimati alla data di adozione del presente PRG possono essere mantenute le destinazioni d'uso in atto, anche se non conformi a quelle indicate nell'art. 20.2. E' sempre consentito il mutamento della destinazione perché essa sia resa conforme alle norme relative agli usi nella zona E. Non è consentito il mutamento di destinazione - nemmeno se conforme all'art. 20.2 - degli immobili che hanno fruito di finanziamento pubblico se non sia fornita la prova dell'avvenuto decoro almeno di un decennio dal momento dell'erogazione.

c) Gli interventi sugli edifici destinati ad attività non conformi a quelle consentite in zona E, indicate all'art. 20.2 che precede, e sugli tutti gli edifici posti nell'ambito territoriale di rispetto urbano di cui al Titolo IV, ad esclusione di quelli destinati ad usi dedicati all'attività agricola e zootecnica, sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo ed alla ristrutturazione. Qualora fosse necessario l'ampliamento di attività produttive e commerciali esistenti non compatibili con gli usi descritti all'art. 20.2, esso sarà consentito per una volta soltanto nella misura massima del 20% del volume esistente, solo per miglioramenti igienici e per l'installazione di impianti tecnologici.

d) Il rilascio del Permesso di Costruire per gli interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia e nuova costruzione è subordinato al pagamento del contributo di costruzione quando non riguardi la

costruzione di manufatti ed impianti connessi con la conduzione del fondo e l'allevamento del bestiame, la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale o interventi di ristrutturazione ed ampliamento, entro il limite del 20%, di edifici unifamiliari, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.

e) E' consentito l'aumento della volumetria degli edifici esistenti nella misura massima del 20% e per una sola volta solo per miglioramenti igienici e per l'installazione di impianti tecnologici.

f) Il rilascio del Permesso di Costruire per nuova costruzione residenziale è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza dell'azienda agricola o della sua contestuale attivazione nonché dell'inesistenza di fabbricati preesistenti sul fondo o dell'impossibilità tecnica ed economica di procedere al loro recupero ai fini residenziali.

g) E' sempre consentita la recinzione dei fondi nelle modalità ammesse dal regolamento Edilizio.

4 Prescrizioni particolari

Il rilascio dell'autorizzazione per il consistente ampliamento di attività estrattive e minerarie o per ova attività di escavazione e ricerca è subordinato alla presentazione, unitamente alla richiesta di torizzazione, di un Piano di recupero ambientale dell'area interessata nel quale dovranno essere licite le modalità di recupero ambientale quando sia cessata l'attività, i tempi per la sua attuazione, le ranzie fidejussorie da prestare.

5 Modalità di attuazione degli interventi

1. Dimensione minima dei lotti

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla verifica dei seguenti presupposti: l'estensione del lotto di pertinenza, che non può essere inferiore alla superficie minima coltivata (Smc) indicata nella seguente Tabella;

	Superficie minima del lotto in mq	
	In tutto l'agro	Nell'ambito del rispetto urbano
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.1	10.000	10.000
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.2	20.000	
Usi dedicati all'attività agricola e zootecnica art. 20.2.3	20.000	

la destinazione d'uso e la eventuale ricomprensione nell'ambito di rispetto urbano, di cui al Titolo IV.

Quando l'estensione dei lotti sia inferiore alla superficie minima saranno consentiti soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e l'edificazione di serbatoi idrici, di vasche di accumulo ad uso irriguo, di manufatti per il ricovero degli attrezzi agricoli di volume non superiore a mc 40, di manufatti aventi caratteristiche di precarietà, quali baracche in legno, tettoie aperte, strutture con coperture temporanee.